



Codice Fiscale 90007180079 - Partita IVA 00564270072

sede legale: Loc. Covarey, 21 - 11020 Champdepraz -

sede amministrativa: Fraz. La Fabrique, 164 - 11020 Champdepraz

mail: info@montavic.it pec: parcomontavic@pec.it



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ' DEL PARCO NATURALE MONT AVIC

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 in data 28/05/2021

Sommario

Regolamento d'uso del "Marchio di Certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic",	4
Premessa	4
1. Campo di applicazione del Regolamento	4
Articolo 1 – Titolarità, denominazione, tipologia ed uso del Marchio	4
Articolo 2 – Dichiarazione ai sensi dell'art.11 bis	5
Articolo 3 –Rappresentazione del Marchio	5
Articolo 4 –Classi di Prodotti e Servizi tutelati dal Marchio	5
Articolo 5 – Obiettivi e finalità del Marchio	6
Articolo 6 – Destinatari del Marchio	6
Articolo 7– Elenco delle imprese aderenti al progetto del Marchio	7
Articolo 8 – Requisiti di accesso al Marchio	7
Articolo 9 – Commissione di Gestione	8
Articolo 10 – Apporto specialistico di esperti	9
2. Procedura per la concessione d'uso del Marchio	9
Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione	9
Articolo 12 – Convenzione	10
3. Sorveglianza e controllo	10
Articolo 13 – Sorveglianza e controllo	10
Articolo 14 – Segnalazione di violazioni	10
Articolo 15 – Materia oggetto di controllo	11
Articolo 16 – Modalità di controllo	11
Articolo 17 – Organi di controllo	11
4. Utilizzo del Marchio	12
Articolo 18 – Modalità d'uso del Marchio	12
Articolo 19 – Termini di apposizione del Marchio	12
Articolo 20 – Uso autorizzato del Marchio	12
Articolo 21 – Uso non autorizzato del Marchio	12
5. Sanzioni	13
Articolo 22 – Organo competente	13
Articolo 23 – Sanzioni	13
Articolo 24 – Controversie	14
Articolo 25 – Entrata in vigore	14

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'USO	15
Allegato A - Comuni rientranti nel territorio di riferimento del Marchio	15
Allegato B – Descrizione concettuale e grafica del marchio.....	15
Allegato C - Descrizione delle attività della Commissione di Gestione	15

Regolamento d'uso del “Marchio di Certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic”,

Premessa

Il Marchio di Certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic (di seguito anche solo “Marchio di Qualità”), oggetto del presente Regolamento, è uno strumento di identificazione che l'Ente Parco Naturale Mont Avic intende assegnare, coerentemente agli indirizzi normativi, pianificatori e gestionali vigenti, ad operatori appartenenti ai settori:

- della ricettività alberghiera ed extralberghiera e della ristorazione
- dei servizi turistici
- dell'artigianato
- dell'agroalimentare
- esercizi commerciali di vicinato

che svolgono la loro attività nei Comuni riportati nell'**Allegato A** al presente Regolamento e che si impegnano in un percorso di qualità e di rispetto dell'ambiente, per garantire ai fruitori di beni e servizi la provenienza dal territorio del Parco o dai territori limitrofi, la sostenibilità delle lavorazioni, un'accoglienza all'insegna del rispetto per l'ambiente oltre che della cortesia e delle tradizioni locali. Ove vi siano ampliamenti territoriali dei confini del Parco Naturale Mont Avic, i confini comunali dei nuovi Comuni ricompresi in tale ampliamento sono da considerarsi automaticamente inseriti nell'allegato A al presente Regolamento.

Il Parco Naturale Mont Avic considera inoltre il Marchio di Qualità un importante strumento per la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, in quanto favorisce la creazione di valore aggiunto dei prodotti e dei servizi, stimolando e rafforzando la creazione di reti e collaborazioni fra gli operatori del territorio e contribuendo alla tutela delle risorse ambientali e culturali.

Il Parco Naturale Mont Avic, attraverso la promozione e la diffusione del Marchio di Qualità intende:

- far convergere verso un'unica direzione comune tutti i produttori ed erogatori di servizi locali attraverso criteri di qualità ambientale condivisi e controllati alla fonte
- migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle risorse del territorio
- dare maggior visibilità alle produzioni e ai servizi attraverso una comunicazione uniforme
- dare garanzie ai consumatori e ai fruitori dei servizi favorendo l'accesso a prodotti di origine controllata e a basso impatto ambientale

1. Campo di applicazione del Regolamento

Articolo 1 – Titolarità, denominazione, tipologia ed uso del Marchio

1. Il presente Regolamento individua le norme di utilizzo del Marchio denominato “Marchio di Certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic”, titolare il “Parco Naturale Mont Avic” in seguito indicato come “Parco”.
2. Di tale Marchio, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (di seguito CPI) il Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità definite a livello statutario, normativo, pianificatorio e gestionale.
3. Il Marchio si configura, alla luce della normativa vigente (D.lgs. 15/2019, art. 11 bis) secondo l'istituto del “Marchio di certificazione”.

Articolo 2 – Dichiarazione ai sensi dell'art.11 bis

Il Parco soddisfa le condizioni di cui all'art.11 bis del D.lgs. n. 15/2019, ovvero non svolge alcuna attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato dal Marchio di Qualità.

Articolo 3 –Rappresentazione del Marchio

1. Il Marchio di Certificazione di Qualità consiste nella scritta, depositata in particolare grafia, "Mont Avic Parco Naturale Parc Naturel Qualità" e rielabora, caratterizzandolo sul tema della Qualità, il logo istituzionale del Parco Naturale Mont Avic. Il Marchio si contraddistingue per la forma che riprende il profilo del Mont Avic, osservato da Est.



2. Le modalità di rappresentazione sono definite in un apposito Manuale che stabilisce le regole d'uso del Marchio di certificazione di Qualità

Articolo 4 –Classi di Prodotti e Servizi tutelati dal Marchio

3. Il Marchio tutela i seguenti prodotti e servizi che ricadono nelle seguenti classi ai sensi della "Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani":
 - a. Classe 3: Cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; Profumeria, olii essenziali; Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasione
 - b. classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi;
 - c. classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;
 - d. Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno
 - e. classe 24: Tessuti e loro sucedanei; biancheria da casa, tende in materia tessile;
 - f. classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
 - g. classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali;
 - h. classe 28: Giochi, giocattoli; decorazioni per alberi di Natale;
 - i. classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte, formaggio, burro, yogurt, e altri prodotti lattiero caseari

- j. classe 30: farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; cioccolato; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; miele; sale, condimenti, spezie, erbe conservate; aceto, salse ed altri condimenti.
- k. classe 31: Prodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati, frutta e ortaggi freschi, erbe aromatiche fresche; piante e fiori naturali; bulbi di piante, semi e sementi; malto
- l. classe 32: Birre, bevande non alcoliche, acque minerali e gassose; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande;
- m. classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre);
- n. classe 35: servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno, inerenti cibo e bevande, frutta e verdura, di dolci
- o. classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi;
- p. classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;
- q. classe 43: Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
- r. Classe 44: servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, dell'acquacoltura, di orticoltura e silvicoltura

Articolo 5 – Obiettivi e finalità del Marchio

1. Il Parco intende, attraverso il Marchio, promuovere e certificare le produzioni ed i servizi presenti sul territorio, individuato nell'Allegato A, valorizzandone la qualità ai fini di:
 - aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;
 - garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale, rispettosi del territorio e delle tradizioni locali, anche realizzati con modalità innovative;
 - incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo sostenibile nei confronti dell'ambiente;
 - semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione della qualità dell'offerta del territorio;
 - creare maggior valore aggiunto dei prodotti e dei servizi;
 - stimolare e rafforzare la creazione di reti e collaborazioni fra gli operatori del territorio e sinergie con altre istituzioni nazionali e regionali.

Articolo 6 – Destinatari del Marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione del Marchio da apporre ai propri prodotti/servizi che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli Disciplinari devono obbligatoriamente essere imprese, associazioni, soggetti no profit che abbiano una sede operativa ed esercitino, anche in forma non esclusiva, l'attività per la quale il Marchio viene richiesto entro il territorio di cui in Allegato A.

Sono ammesse in deroga le imprese, associazioni, soggetti no profit che producono prodotti finiti o materie prime o erogano servizi all'interno del territorio di cui all'Allegato A, pur essendo la sede della loro attività esterna al territorio di riferimento.

Sono ammessi all'uso in concessione del Marchio le seguenti tipologie di produttori:

- imprese agricole e zootecniche ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o associate;
- imprese ricettive e della ristorazione

- imprese di servizi turistici;
 - soggetti che realizzano progetti e servizi turistici all'interno del territorio e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche
 - imprese artigiane
 - imprese commerciali
2. Le imprese che realizzano o trasformano, oltre ai beni e servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, anche beni o servizi diversi che non rientrano nelle specifiche dei disciplinari stessi, possono ottenere il diritto all'uso del Marchio limitatamente a quei prodotti/servizi che rispondono alle finalità per cui il Marchio stesso è stato realizzato.

Articolo 7– Elenco delle imprese aderenti al progetto del Marchio

1. I Soggetti di cui all'art. 6 che intendono fruire del Marchio devono essere iscritti presso l'apposito "Elenco delle imprese aderenti al progetto Marchio di certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic" (di seguito indicato anche come "Elenco") istituito dal Parco e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dai Disciplinari

Articolo 8 – Requisiti di accesso al Marchio

1. L'iscrizione all'"Elenco delle imprese aderenti al progetto Marchio di certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic" è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- I. Per i produttori agricoli e zootecnici:
- possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'impresa non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - rispetto degli specifici disciplinari.
- II. Per i trasformatori di prodotti primari:
- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento.
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio considerato all'Allegato A;
 - rispetto degli specifici disciplinari.
- III. Per gli artigiani:
- effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'impresa non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - rispetto degli specifici disciplinari.
- IV. Per le imprese turistiche e della ristorazione:
- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici.
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'impresa non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica; - rispetto degli specifici disciplinari di produzione.
2. In merito al rispetto dei disciplinari, la concessione del Marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di "criteri":
 - I. Criteri obbligatori, ovvero le condizioni minime che debbono essere rispettate per l'ottenimento del Marchio, oggetto di controllo istruttorio da parte della Commissione di Gestione di cui all'art. 9
 - II. Criteri di miglioramento, ovvero le condizioni riconducibili a interventi per i quali al soggetto richiedente non è richiesto il rispetto al momento della stipula della convenzione con il Parco, ma con riferimento ai quali si applica quanto disciplinato al successivo comma 4.
 3. Ciascun disciplinare prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte al comma 1 del presente articolo.
 4. Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del Marchio e ai fini della conservazione del diritto d'uso per un periodo di 3 anni a far data da tale concessione. Al termine del periodo stabilito i concessionari del Marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento, ovvero quelli obbligatori e quelli di miglioramento, ove applicabili.
 5. Ove il concessionario del Marchio sia, nel corso del triennio di validità, oggetto di attività di verifica e controllo relativamente al rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di riferimento Marchio e tale attività dia esito positivo anche in merito ai criteri di miglioramento, si intende che il periodo di tre anni di validità sia rinnovato alla data della attività di verifica e controllo.
 6. Tutti i requisiti sopra specificati verranno autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.
 7. La Commissione di Gestione di cui al successivo articolo 9 si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti stessi.

Articolo 9 – Commissione di Gestione

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso il Parco, una "Commissione di Gestione", di seguito per brevità nominata "Commissione", composta da tre membri:

- il presidente del Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;
 - il direttore del Parco, o suo delegato
 - un terzo componente individuato fra le figure impiegate nell'Ente Parco o fra figure terze specialistiche, in possesso di specifiche competenze attinenti agli strumenti di promozione e qualificazione in ambito rurale.
2. La Commissione:
- I. elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato alla unanimità dai suoi componenti;
 - II. verifica la documentazione fornita dal soggetto richiedente;
 - III. sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento d'uso, e della convenzione stipulata tra impresa e il Parco;
 - IV. esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del Marchio da parte dell'impresa;
 - V. prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione;
 - VI. coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare.

Articolo 10 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.
- Tali soggetti avranno il compito di:
- I. formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;
 - II. dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate dalla Commissione, con particolare riguardo alle modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari di produzione.

2. Procedura per la concessione d'uso del Marchio

Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del Marchio, concesso dalla Commissione, avviene secondo il seguente iter procedurale:
- I. Presentazione di una manifestazione di interesse da parte dell'azienda
 - II. Sopralluogo ispettivo preliminare all'azienda da parte di un funzionario del Parco o di un suo delegato per la verifica dei requisiti di accesso necessari previsti dai disciplinari d'uso specifici
 - III. presentazione della domanda di concessione dell'uso del Marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari;
 - IV. realizzazione dell'istruttoria da parte della Commissione, della domanda presentata tramite verifica della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
 - V. espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
 - VI. ratifica della concessione all'uso del Marchio da parte del Parco;
 - VII. stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 12 tra il richiedente il Marchio e il Parco, per la disciplina dell'uso del Marchio stesso.

2. La durata della concessione d'uso del Marchio è stabilita in anni 3 dalla data di stipula della Convenzione, di cui all'articolo 12, ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione. Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il concessionario potrà continuare ad utilizzare il Marchio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. In caso di recesso da parte del concessionario del Marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta al Parco. Il concessionario sarà tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al Marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.

Articolo 12 – Convenzione

1. Le imprese sottoscrivono con il Parco una convenzione, della durata di anni 3, da cui risulta:
 - o l'iscrizione all'Elenco delle imprese di cui all'articolo 7;
 - o l'impegno a comunicare al Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 8;
 - o l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dai disciplinari;
 - o la dichiarazione formale di rispetto dei "requisiti" previsti dai Disciplinari;
 - o l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli nelle modalità che il Parco riterrà opportune
2. Il Parco stabilisce che i concessionari del Marchio non siano soggetti, per i primi tre anni di adesione, al pagamento di alcun onere. Gli eventuali oneri per i periodi successivi ai primi tre anni di adesione potranno essere previsti e definiti dal Consiglio di Amministrazione del Parco.

3. Sorveglianza e controllo

Articolo 13 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del Marchio, il Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei servizi dando mandato alla Commissione di procedere in conformità per quanto di competenza.
2. I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora la Commissione constati che un'impresa iscritta all'Elenco non abbia rispettato i requisiti previsti dal presente Regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 22.
2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.
4. La Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.

Articolo 15 – Materia oggetto di controllo

1. La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati nei disciplinari. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta o di esigenze specifiche di controllo, potranno essere effettuati senza alcun preavviso.
2. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del Marchio, tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti del Parco in relazione all'uso del Marchio e, in particolare, il rispetto dei requisiti soggettivi e dei criteri obbligatori e di miglioramento relativi ai prodotti e servizi identificati dal Marchio.

Articolo 16 – Modalità di controllo

1. Il controllo svolto presso l'impresa riguarda:
 - I. il corretto utilizzo del suolo e delle risorse ambientali
 - II. il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;
 - III. le corrette modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - IV. la conformità alle indicazioni contenute nel vigente Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic per tutte le attività svolte all'interno dell'area protetta;
 - V. lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
 - VI. la rispondenza dei prodotti ai parametri fissati dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti);
 - VII. l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro – alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione

e viene svolto svolgendo delle visite ispettive presso l'impresa, secondo quanto previsto dall'art.17.

Articolo 17 – Organi di controllo

1. La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti preposti a certificare il rispetto dei requisiti da parte dei concessionari del Marchio, con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.

I soggetti preposti al controllo dovranno:

- I. effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 8
- II. - stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione

4. Utilizzo del Marchio

Articolo 18 – Modalità d'uso del Marchio

1. L'apposizione del Marchio stesso in etichetta sul prodotto avviene in accordo con le seguenti specifiche, con riferimento alla descrizione concettuale e grafica del logo, di cui all'Allegato B:
 - I. la denominazione del Marchio: "Marchio di Qualità del Parco Naturale Mont Avic"
 - II. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento UE 1169/2011
2. Il Marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel Manuale d'uso del Marchio allegato al provvedimento di concessione del Marchio.
3. Qualora il Marchio dovesse subire riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal progetto grafico e comunque il logotipo non può mai essere inferiore a 1 cm di lato.
4. L'utilizzo del Marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.
5. Il Marchio, opportunamente riprodotto, deve essere esposto sui siti web, sul materiale promozionale e, per i servizi turistici (ristorazione, ricettività), nelle aree comuni dei locali

Articolo 19 – Termini di apposizione del Marchio

1. Il Marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità.
2. I servizi sono identificati dal Marchio al momento della loro offerta
3. Il Marchio può altresì essere utilizzato sul materiale promozionale dell'impresa (web, social e cartaceo), specificando a quali servizi/prodotti si riferisce.
4. Il Marchio è concesso in uso esclusivamente dal Parco.

Articolo 20 – Uso autorizzato del Marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il Marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.
3. Il Marchio può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste, tuttavia, non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio.

Articolo 21 – Uso non autorizzato del Marchio

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito Elenco saranno perseguiti a norma di legge.

5. Sanzioni

Articolo 22 – Organo competente

1. Le sanzioni sono erogate dal Direttore del Parco su proposta della Commissione di cui all'art. 9

Articolo 23 – Sanzioni

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti, fatte salve le sanzioni previste per legge per specifiche ipotesi di illecito amministrativo e penale.
2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
 - I. mancato rispetto delle indicazioni fissate dal Parco in merito all'utilizzazione del Marchio nell'ambito commerciale;
 - II. mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari di produzione;
 - III. false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
 - IV. false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del Marchio.
3. La decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio è prevista nei casi seguenti:
 - I. al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
 - II. l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
 - III. l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - i. pubblicità ingannevole;
 - ii. mancato rispetto della normativa;
 - iii. frode;
 - iv. uso del Marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - v. ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del Marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dal Parco dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del Marchio oggetto del presente regolamento, il Parco potrà perseguire apposite vie legali a tutela del consumatore e della propria immagine.
5. Qualora il Marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso, il Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del Marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine

Articolo 24 – Controversie

1. Fatte salve le competenze della Commissione, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di Aosta.

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione con atto del competente organo.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'USO

Allegato A - Comuni rientranti nel territorio di riferimento del Marchio

- CHAMPDEPRAZ
- CHAMPORCHER
- ISSOGNE
- PONTBOSET
- HONE

Allegato B – Descrizione concettuale e grafica del marchio

SI veda il relativo Manuale d'uso del Marchio

Allegato C- Descrizione delle attività della Commissione di Gestione

Art. 1 – Funzioni

La Commissione di gestione:

- approva, nel corso della prima seduta, il proprio Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- riceve le domande per la concessione in uso del Marchio presentate dai soggetti interessati e la documentazione a queste allegata, ne verifica la completezza ed esprime una valutazione di idoneità, verificando che risultino, in base alla loro autocertificazione, in possesso dei requisiti necessari definiti nell'ambito del Regolamento d'uso del marchio e dei Disciplinari di produzione di riferimento per il prodotto/servizio in questione;
- supporta, in qualità di organo consultivo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco nella ratifica della concessione all'uso del Marchio;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, esprimendosi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- richiede l'eventuale consulenza di esperti qualificati per l'adempimento di quanto previsto al punto precedente o per qualsiasi altra questione tecnica attinente il Marchio;
- dispone attività di controllo e vigilanza e le coordina, avvalendosi della collaborazione di soggetti preposti alla certificazione per l'esecuzione delle attività e stabilendo le eventuali sanzioni da applicare in caso di individuazione di irregolarità;
- comunica all'Ente Parco le decisioni prese in merito ad eventuali sanzioni comminate, ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco delle imprese;
- redige ed aggiorna l'elenco degli organismi incaricati di effettuare i controlli e lo invia a tutte le imprese iscritte nell'Elenco delle imprese, all'atto dell'emissione e/o della modifica;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento d'uso del marchio, della Convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco, del Manuale d'uso del Marchio.

Art. 2 – Composizione

La Commissione è composta da:

- il Presidente del Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;
- il Direttore del Parco, o suo delegato
- un terzo componente individuato fra le figure impiegate nell'Ente Parco o fra figure terze specialistiche, in possesso di specifiche competenze attinenti agli strumenti di promozione e qualificazione in ambito rurale

Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, tecnici esperti in relazione a specifiche materie all'ordine del giorno.

Art. 3 – Riunioni

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione ai propri compiti.

La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all'inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri e se questa comprende il presidente o suo delegato.

Art. 4 – Ordine del giorno

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente invia ai membri della Commissione, tramite posta elettronica, la convocazione con la proposta di ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 5 – Deliberazioni

Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante.

Gli eventuali esperti invitati dal presidente di cui all'art.2 hanno esclusivamente funzioni di consultazione.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso; in caso di questioni controverse, per le quali risulti difficoltoso il raggiungimento del consenso, la Commissione può mettere ai voti le posizioni divergenti. La deliberazione, in questo caso, viene assunta a maggioranza.

Art. 6 – Verbali

Una sintesi delle decisioni assunte dalla Commissione viene preparata dal presidente, letta e approvata alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale della riunione viene trasmesso, entro 10 giorni, ai componenti della Commissione via mail per l'approvazione. Eventuali osservazioni da parte dei membri della Commissione dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni.

Il presidente invia la stesura definitiva a tutti i membri.

I verbali delle riunioni devono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo